



Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)

Scheda informativa (22)

Disposizioni transitorie per i controlli arretrati

Aggiornata al 28.01.2002 – **ritirata a partire dal 1.1.2017**

Domanda:

Secondo l'articolo 44, se il controllo periodico di un impianto non ha ancora avuto luogo al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza, deve essere eseguito secondo le prescrizioni procedurali anteriori.

- a) Questo significa anche che il gestore di rete non può fatturare i controlli che avrebbe dovuto eseguire e che non ha ancora eseguito?
- b) Secondo questo articolo, quindi, il proprietario di un impianto che avrebbe già dovuto essere controllato è autorizzato a non pagare la fattura che il gestore di rete potrebbe presentargli per l'effettuazione di tali controlli?
- c) Presso i gestori di rete, vi sono ogni anno controlli periodici da eseguire secondo il ciclo prescritto. A partire da quando devono essere effettuati secondo le norme della nuova ordinanza?
- d) Per recuperare gli arretrati, il gestore di rete deve soddisfare quanto richiesto dall'articolo 26 capoverso 3 OIBT?
- e) È possibile affidare il compito di evadere gli arretrati a un organo di controllo indipendente, che opera già nella zona del gestore di rete?

Risposta:

- a) I controlli degli impianti che il gestore di rete ha omesso di eseguire contravvenendo alle disposizioni del diritto previgente devono essere effettuati conformemente alle disposizioni che valevano al momento in cui i controlli stessi avrebbero dovuto essere effettuati. Se la prassi adottata precedentemente era quella di fatturare i controlli, il gestore di rete può fatturare secondo le medesime aliquote i controlli arretrati ancora da effettuare. Se invece prima i controlli non venivano fatturati, il gestore di rete non può emettere fattura neanche per i controlli per i quali è in ritardo.

Questa regola si basa sul principio dell'uguaglianza giuridica e della parità di trattamento di tutti i titolari di impianti. I titolari degli impianti che non sono stati controllati entro le scadenze previste hanno il diritto, sancito dalla legge, di essere trattati come i titolari degli impianti controllati entro i termini prestabiliti. Essi non devono certamente pagare per i ritardi dei



gestori di rete.

- b) Il titolare di un impianto che non è stato controllato entro il termine del periodo di controllo previsto dal diritto previgente può rifiutare che gli siano addossati i costi del controllo arretrato da effettuare ora secondo le disposizioni della nuova OIBT, se il controllo stesso sarebbe stato effettuato gratuitamente alla scadenza prevista dal diritto previgente.
- c) Dalla data di entrata in vigore della nuova ordinanza, i controlli periodici devono essere eseguiti in base alle disposizioni dell'ordinanza stessa. Ciò significa che per tutti i controlli che giungono a scadenza dopo il 1° gennaio 2002, deve essere inviato al proprietario dell'impianto un invito a presentare un rapporto di sicurezza. Il recupero degli arretrati nei controlli periodici non ha nulla a che fare con l'effettuazione dei nuovi controlli periodici. È quindi possibile che due impianti vicini possano essere controllati uno secondo le nuove norme e l'altro secondo quelle vecchie.
- d) Secondo l'articolo 44 capoverso 6, i controlli giunti a scadenza prima dell'entrata in vigore della nuova ordinanza, devono essere eseguiti secondo le prescrizioni procedurali precedenti. Secondo il diritto previgente, il controllo degli impianti era un'attività di pertinenza statale svolta dal gestore di rete. A questo riguardo, la nuova ordinanza non comporta nessun cambiamento, anzi, il recupero degli arretrati è prescritta dalla nuova OIBT in quanto obbligo di adempiere i compiti di pertinenza statale. Quando si tratta di recuperare degli arretrati, il gestore di rete esercita solamente le sue prerogative di carattere istituzionale. In questo caso, quindi, la questione della separazione giuridica e finanziaria delle attività di pertinenza statale da quelle di carattere privato (applicazione dell'articolo 26 capoverso 3 OIBT per il recupero degli arretrati) non si pone neanche.
- e) Il gestore di rete non è tenuto a recuperare gli arretrati con personale proprio, ma può affidare questo incarico a terzi. Chi è chiamato a svolgere questo compito può, parallelamente, svolgere anche la funzione di organo di controllo indipendente o di servizio d'ispezione accreditato, dal momento che i controlli arretrati non devono di regola essere effettuati da un organo di controllo indipendente o da un servizio d'ispezione accreditato.

ritirata a partire dal 1° gennaio 2011